

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro VI - Della tutela dei diritti Titolo I - Della trascrizione

Art. 2691 Altre domande e atti soggetti a trascrizione.

Devono del pari trasciversi, quando si riferiscono ai beni menzionati nell'[articolo 2683](#), le domande e gli atti indicati dai numeri 1, 3, 4 e 5 dell'[articolo 2653](#), per gli effetti ivi disposti .

Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.